

Allegato "A"

**BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
NEI COMUNI DI LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE, RUFINA, REGGELLO E
SAN GODENZO**

ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

ai sensi dell'articolo 7 della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii., del vigente Regolamento di E.R.P., approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 27 del 26.11.2025, in attuazione della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 56 del 04.08.2026 e della determinazione n. 610 del 24.09.2026

RENDE NOTO

che dal **28 SETTEMBRE 2026 al 27 NOVEMBRE 2026** sono aperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al bando generale per la formazione delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà dei comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo.

I requisiti per la partecipazione al Bando, **che devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo.**

Si precisa che ciascun richiedente potrà concorrere per il comune in cui risiede oppure per quello in cui ha sede la propria attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale.

Le graduatorie per l'assegnazione saranno distinte per singolo comune e le assegnazioni avverranno solo per tale comune.

Nell'eventualità in cui in uno o più dei sei comuni dell'Unione la graduatoria sia esaurita e contestualmente vi siano, in quel comune, ulteriori alloggi da assegnare, si procederà all'assegnazione ai nuclei familiari ancora in attesa nelle graduatorie degli altri comuni dell'Unione, seguendo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 10, comma 6, della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii. applicato a tutti i restanti aventi diritto.

ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI

Nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;

Titolari di un utilizzo autorizzato ai sensi dell'art 14 della Legge Regionale n. 2/2019 e ss.mm.ii;

Soggetti già assegnatari che presentano domanda per un alloggio sito in un comune diverso da quello di assegnazione, per il cui territorio sia rispettato il requisito di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera b), L.R.T. n. 2/2019, relativamente al soggetto richiedente;

Donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate nel comune.

La domanda di partecipazione al bando di ERP è presentata da un soggetto – in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando – relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) L.R.T. n. 2/2019, che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.

Si considera nucleo familiare quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adoattivo, con essi conviventi;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge 20.5.2016, n. 76;
- d. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e. i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Per esigenze di autonomia, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero possono presentare una domanda distinta al presente bando, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, ancorché già assegnatario di un alloggio ERP, in tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a. le coppie coniugate;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d. la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono presentare la domanda congiunta al bando ERP anche i soggetti di seguito indicati, ancorché appartenenti a un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP:

- a. i componenti di coppie di futura formazione;
- b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP

*La domanda può essere presentata per il comune di residenza oppure per il comune dove viene svolta l'attività lavorativa **alla data di pubblicazione del presente bando.***



I requisiti per la partecipazione al Bando, **che devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione**, sono i seguenti:

a. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia.

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune per il quale si partecipa.

Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate in comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al comune in cui sono state trasferite; al momento dell'assegnazione sarà verificata la loro permanenza presso un alloggio gestito dal locale centro antiviolenza; in caso di figli in età d'obbligo, sarà verificata l'iscrizione e la frequenza da parte dei figli stessi in una scuola del comune in questione, con apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale.

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

c. situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare, determinata con i criteri di cui al DPCM n. 159/2013, **non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.**

Nel caso dei soggetti che presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti per **esigenze di autonomia**, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti che presentano **domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo** familiare, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km.** dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, L.R.T. n. 2/2019 (due o più persone per vano utile);

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre

la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE.

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o, comunque, non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d) della L.R.T. n. 2/2019;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere della data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c..

Possono partecipare al bando di **concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro quota** di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti soprariportati, in casi debitamente **documentati di indisponibilità delle quote** degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

e. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

f. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2 ed e..

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

h. assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della L.R.T. n. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Come previsto dall'art. 10 del vigente Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, fermo restando il rispetto dei requisiti per la partecipazione al bando di concorso previsti all'allegato A della Legge Regionale e sopra riportati, si specifica quanto segue:

a) **ACCESSO CITTADINI STRANIERI** di cui all'art. 2, lettera a), del bando. I cittadini di uno stato non aderente all'Unione Europea, partecipanti al bando di concorso devono trovarsi in una delle seguenti condizioni alla data di pubblicazione del bando stesso:

- essere in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, per protezione sussidiaria, asilo politico o status di rifugiato;
- essere in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e dimostrare di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- essere in possesso di permesso per asilo politico, protezione sussidiaria o status di rifugiato politico.

b) **ATTIVITA' LAVORATIVA STABILE** di cui all'art. 2, lettera b), del Bando: l'attività lavorativa stagionale svolta per un periodo non inferiore a 90 giorni all'anno per almeno cinque anni si intende stabile.

c) **FATTISPECIE ASSIMILABILI ALLO SVOLGIMENTO DI REGOLARE ATTIVITA' LAVORATIVA** di cui all'art. 2 lettera a) del bando: gli introiti di qualsiasi natura percepiti dal richiedente, purché a carattere continuativo (pensioni, redditi o contributi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli derivanti da precarie condizioni sociali: pensione sociale, assegno sociale, ecc.), si intendono equivalenti a quelli derivanti da regolare attività lavorativa subordinata o autonoma.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito 2024:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite 2024 del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per l'anno di riferimento (7.781,93); il reddito pro capite è determinato dal rapporto tra il reddito riferito all'intero nucleo familiare ed il numero dei componenti: **PUNTI 1.**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

➤ con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o disabilità in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido, con età compresa tra i 18 e i 65 anni, alla data di pubblicazione del bando, e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**
2. invalido, con età compresa tra i 18 e i 65 anni, alla data di pubblicazione del bando, e che abbia un'invalidità pari al 100%: **PUNTI 2;**
3. invalido, che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni, alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100% ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **PUNTI 3;**

a-4 ter. nucleo familiare con un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis, fiscalmente a suo carico:
PUNTI 1.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità (riferite cioè a due o più soggetti diversi) di cui ai punti a-4 e a-4 bis, il punteggio massimo attribuibile è di **PUNTI 4.**

N.B. NEL CASO DI NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALLA PRESENTE LETTERA A-4 NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIÙ DI PUNTI 6.

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro persone, in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

a-7. nucleo familiare monogenitoriale con:

1. uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**
2. un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente e fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**
3. due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: **PUNTI 3.**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopraindicate (a-6 ed a-7) non possono comunque essere attribuiti più di **PUNTI 4.**

a-8. richiedente legalmente separato o divorziato su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1.**

a-8 bis. nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: **PUNTI 1.**

Nel caso in cui siano presenti figli minori: **PUNTI 2.**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3.**

Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persona con disabilità: **PUNTI 2.**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3.**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito (2024) sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto (annualità 2024): **PUNTI 3;**

2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto (annualità 2024): **PUNTI 4.**

Ai fini del calcolo dell'incidenza dall'ammontare del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii., o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2.**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **PUNTI 2.** Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I PUNTI 6.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei già assegnatari di alloggi ERP.

Come previsto dall'art. 11 del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve - per l'accertamento delle condizioni per l'assegnazione di punteggio - si specifica quanto segue:

NOTA 1. Attribuzione punteggio di INVALIDITA':

a) Per l'attribuzione del PUNTEGGIO DI INVALIDITA' il soggetto deve essere in possesso delle certificazioni rilasciate dalla competente *Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità* dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia;

b) In particolare per l'attribuzione del punteggio derivante dalla CONDIZIONE DI ULTRASESSANTACINQUENNE INVALIDO di cui all'allegato B) della Legge Regionale, si considera utile la documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione eventualmente ottenuta anche prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza obbligo da parte dell'interessato di produrre un nuovo certificato riconducibile in modo specifico al caso di ultrasessantacinquenne invalido.

NOTA 2. Condizione DI NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE CON FIGLI CONVIVENTI FISCALMENTE A CARICO di cui al punto a-7 dell'allegato B) della Legge Regionale: per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con i figli. In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del Bando di Concorso sia stato depositato il ricorso per separazione, salvo successiva acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale.

NOTA 3. Attribuzione del punteggio derivante da AMBIENTI IMPROPRIAMENTE ADIBITI AD ABITAZIONE di cui al punto b-1 dell'allegato B) della Legge Regionale:

a) Si intende improprio l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e, comunque, ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione; tale condizione è attestata dall'autorità competente;

b) Viene considerata valida per l'attribuzione del punteggio di ambienti impropriamente adibiti ad abitazione di cui alla lettera b-1 dell'allegato B) della Legge Regionale, la permanenza in centri plurifamiliari, strutture di accoglienza, dormitori, e simili, sia pubblici che privati, riconosciuti dalle Amministrazioni Comunali;

c) Non è considerata assimilabile ad un ambiente impropriamente adibito ad abitazione la Casa Circondariale in quanto trattasi di luogo di abitazione coercitiva, non liberamente scelto o accettato come ricovero o riparo.

NOTA 4. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla presenza di BARRIERE ARCHITETTONICHE di cui al punto b-2 dell'allegato B) della Legge Regionale, nell'alloggio di residenza del richiedente è necessario produrre la documentazione attestata dai competenti uffici comunali o da un tecnico individuato dal richiedente comprovante la presenza di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di un nucleo familiare con persona con disabilità certificata.

NOTA 5. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di abitazione in ALLOGGIO O ALTRE STRUTTURE ABITATIVE ASSEGNATE A TITOLO PRECARIO di cui al punto b-3 dell'allegato B) della Legge Regionale, si intendono anche gli utilizzi autorizzati. Tale punteggio non è attribuibile in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali dovuta, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relative all'abitazione. Per l'attribuzione del punteggio, tale situazione deve comunque sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando l'assegnazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

NOTA 6. Per l'attribuzione del punteggio derivante da PROVVEDIMENTO DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE O DA PROVVEDIMENTO DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE di cui al punto b-5 dell'allegato B) della Legge Regionale, si considera che la convalida del provvedimento abbia data anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due.

In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.

NOTA 7. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE di cui al punto b-6 dell'allegato B) della Legge Regionale, è necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.

La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art 12, comma 8, della Legge Regionale; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C) paragrafo 2 della Legge Regionale; per gli immobili adibiti ad ERP di proprietà comunale o del soggetto gestore

(CASA spa) farà fede la documentazione tecnica risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del comune o del soggetto gestore.

Non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati.

NOTA 8. L'attribuzione dei punteggi derivanti da CONDIZIONI DI STORICITA' DI PRESENZA di cui al punto c) dell'allegato B) della Legge Regionale, NON SI APPLICA a soggetti appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario che intendono partecipare in modo autonomo ad un nuovo Bando ed ai soggetti già titolari di assegnazione.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti per la partecipazione al bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000.

PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Devono essere allegati alla domanda, a pena di esclusione, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

1. Permesso di soggiorno in corso di validità almeno biennale del richiedente (requisito art. 2, lettera a);
2. Documentazione comprovante l'attività lavorativa nel comune per il quale si fa domanda (solo per coloro che non sono residenti in tale comune) (es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro) (requisito art. 2, lettera b);
3. Se richiedente alloggiata presso strutture antiviolenza ubicate nel comune: attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale (requisito art. 2, lettera b);
4. Documentazione comprovante la perdita del diritto all'abitazione nella casa di cui si è titolari (requisito art. 2, lettera d1 e d2);
5. Se titolari di diritti reali:
 - planimetria catastale dell'alloggio (per verifica dell'inadeguatezza) (requisito art. 2, lettera d1);
 - documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del richiedente (requisito art. 2, lettera d2);
 - documentazione comprovante la non assegnazione e/o non disponibilità della casa di cui si è titolari (requisito art. 2, lettera d1 e/o d2);
 - dichiarazione di inagibilità dell'alloggio (requisito art. 2, lettera d1 e/o d2);
 - documentazione sul pignoramento, art. 555 c.p.c. (requisito art. 2, lettera d1 e/o d2);

6. Se titolari pro-quota di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di 25.000 euro, documentazione relativa alla indisponibilità delle quote (requisito art. 2, lettera d1 e/o d2);

7. Se la residenza fiscale non è in Italia, allegare la documentazione reddituale e patrimoniale del paese di residenza fiscale, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria (requisito art. 5 bis);

8. Marca da bollo da 16,00 euro da validare tramite il modulo predisposto dal servizio.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica per il rilascio dell'attestazione ISEE 2026 dovrà essere presentata ad un soggetto autorizzato, entro la data di scadenza del bando, e se ne dovranno riportare gli estremi identificativi all'interno della domanda.

L'attestazione ISEE 2026 dovrà essere di valore inferiore a € 16.500,00.

Le domande di coloro che hanno un'attestazione ISEE con omissioni e/o difformità verranno escluse.

PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Devono essere allegati alla domanda, a pena di non attribuzione del relativo punteggio, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

a. Documentazione attestante reddito 2024 qualora non ricavabile dalla D.S.U. per diversa annualità di riferimento, per non corrispondenza dei componenti del nucleo familiare o per tipologia di reddito quale per esempio i contratti di lavoro domestico: CU datore di lavoro o estratto conto INPS (punteggio a-1, a-1 bis);

b. Certificazione di invalidità (rilasciata dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia) oltre a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità del documento all'originale e che quanto in esso dichiarato non è stato revocato modificato o sospeso (punteggio a-4, a-4 bis);

c. Certificazione di disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (punteggio a-4 bis);

d. Documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità, es. contratto di lavoro, attestazione datore di lavoro, ecc. (punteggio a-5);

e. Documentazione sulla regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento: sentenza Tribunale, ricevute versamenti a coniuge/figli (punteggio a-8);

f. Documentazione relativa all'alloggio improprio, delle autorità pubbliche competenti (punteggio b-1);



g. Documentazione relativa a barriere architettoniche (perizia tecnica sulle barriere non facilmente eliminabili rilasciata dai competenti uffici comunali o da un tecnico individuato dal richiedente ed attestazione medica di disabilità rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale (punteggio b-2);

h. Documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone annuo di affitto, regolarmente corrisposto, sul reddito imponibile di tale anno: contratto di locazione, registrazione e ricevute di pagamento, documentazione reddito imponibile relativa all'annualità di riferimento (punteggio b-4);

i. Provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole e relativa convalida di data non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole: es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave (punteggio b-5);

l. Provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento unitamente alla documentazione sulle cause del mancato pagamento: es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave (punteggio b-5);

m. Per la dimostrazione del sovraffollamento, planimetria catastale dell'alloggio abitato oppure contratto di affitto cointestato regolarmente registrato per la valutazione della condizione di coabitazione (punteggio b-6).

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata

Dalle ore 12,00 del 28 SETTEMBRE 2026 alle ore 12,00 del giorno 27 NOVEMBRE 2026.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente tramite procedura online, disponibile sul sito istituzionale dell'Unione di Comuni <https://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it> , autenticandosi con la propria identità digitale tramite credenziali di SPID o CIE.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione al bando mediante il servizio telematico hanno valore di autocertificazione.

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.

Le informazioni relative al bando pubblico si possono ricevere dall'Ufficio assegnazioni ed utilizzi di E.R.P. dell'Unione tramite telefono (055 0105413)

il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

o tramite e-mail all'indirizzo: politiche.abitative@ucvv.it



La domanda deve essere corredata da una marca da bollo da 16,00 euro da validare con le modalità descritte all'art. 4, punto 8.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii. riportate all'art. 3 del Bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente.

Formazione della graduatoria generale

Entro **180 giorni** successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve procede all'approvazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata nell'Albo online dell'Unione per **30 giorni** consecutivi.

Entro **30 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo online il richiedente che ha partecipato al bando può presentare opposizione all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve utilizzando la modulistica appositamente resa disponibile dal servizio competente.

Entro **60 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione ERP e mobilità dell'Unione unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro **90 giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP e mobilità decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine la Commissione ERP e mobilità trasmetterà le proprie decisioni all'Ufficio assegnazioni ed utilizzi di E.R.P. per effettuare le necessarie modifiche e provvedere a formulare la Graduatoria definitiva, approvata in forza di specifico atto del Responsabile competente.

A parità di punteggio si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 10, comma 6, della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii..

Validità e aggiornamento della graduatoria generale.

La Graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo online dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI



Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 10, comma 4, della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii..

E' fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nuclei familiari e vani utili di cui all'art. 21 del vigente Regolamento di ERP dell'Unione.

All'atto di assegnazione degli alloggi viene accertata la permanenza dei requisiti per l'assegnazione.

ART. 8 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica viene determinato dal soggetto gestore Casa spa sulla base di quanto disposto dal Capo III della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii..

ART. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve contattabile tramite mail all'indirizzo privacy@ucvv.it

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile presso l'indirizzo <https://www.uc-valdarno-e-valdisieve.fi.it/privacy>

ART. 10 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii., al vigente Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 27 del 26.11.2025, ed alla delibera Giunta dell'Unione n. 56 del 04.08.2026.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del dott. Enrico Rasi in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, affari generali e politiche abitative dell'UCVV.

Pontassieve, 24.09.2026

**Il Responsabile
del Servizio Politiche Abitative
Enrico Rasi**